

NOTE IMPORTANTI PER GLI ISCRITTI

Ai sensi dell'art. 7 L. 1086/1971 quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio le opere di cui all'art. 1 della predetta legge (conglomerato cementizio armato normale/precompresso/a struttura metallica), è fatto obbligo al costruttore di chiedere, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, all'ordine provinciale degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

L'elenco dei nominativi dei collaudatori delle opere C.A. istituito ai sensi del succitato art. 7 è tenuto dall'Ordine. L'inserimento in tale elenco è possibile per gli tutti gli iscritti che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione di 10 anni. Gli interessati sono tenuti a richiedere la propria iscrizione nell'elenco dei collaudatori inserendo il proprio nominativo all'interno dell'**Elenco dei Collaudatori strutture in CA** accedendo alla propria area riservata sul nostro nuovo sito <http://architettimassacarrara.it/> all'interno della sezione *servizi riservati > profilo professionale*.

A seguito della ricezione di una richiesta da parte delle società costruttrici, la designazione della terna dei collaudatori è deliberata in autonomia dal Consiglio dell'Ordine nel rispetto del principio di rotazione e di tutti i criteri previsti dalla legge, fra cui il rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 comma 2 della L. 1086/1971 (il collaudatore non deve essere intervenuto IN ALCUN MODO nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, garantendosi così il principio della terzietà).

Spetta esclusivamente al Consiglio individuare e comunicare agli interessati una terna di collaudatori. La terna è vincolante per le ditte costruttrici le quali dovranno poi attenersi alla designazione, nominando un componente della terna designata. Di tale nomina il costruttore dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ordine in modo da consentire al Consiglio di conoscere il nominativo del collaudatore effettivamente nominato all'interno della terna designata e di correttamente applicare i principi di designazione delle terne. Allo stesso tempo, è dovere anche del collaudatore nominato comunicare all'Ordine la propria effettiva designazione onde cooperare all'applicazione della legge e, in particolare, dei meccanismi di designazione delle terne.

Si richiama l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti in tale processo sul fatto che è vietato influenzare in qualunque modo il processo di nomina della terna, costituendo tale attività un illecito, perseguibile anche deontologicamente per i professionisti coinvolti in tali attività o suggeriti in sede di designazione.